



33127/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 10690/2021

Dott. UMBERTO BERRINO

- Presidente - Cron.

Dott. ROSSANA MANCINO

- Rel. Consigliere - Rep.

Dott. DANIELA CALAFIORE

- Consigliere - Ud. 24/03/2022

Dott. LUIGI CAVALLARO

- Consigliere - CC

Dott. ALESSANDRO GNANI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 10690-2021 proposto da:

COSTA MARIA GIOVANNI BATTISTA CESARE, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall' avvocato CESARE TEDESCO;

- ricorrente principale -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo
studio degli avvocati MICHELE PONTONE e LORELLA
FRASCONA', che lo rappresentano e difendono;

- controricorrente -

nonchè contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, CARLO D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

- controricorrenti -

nonchè contro

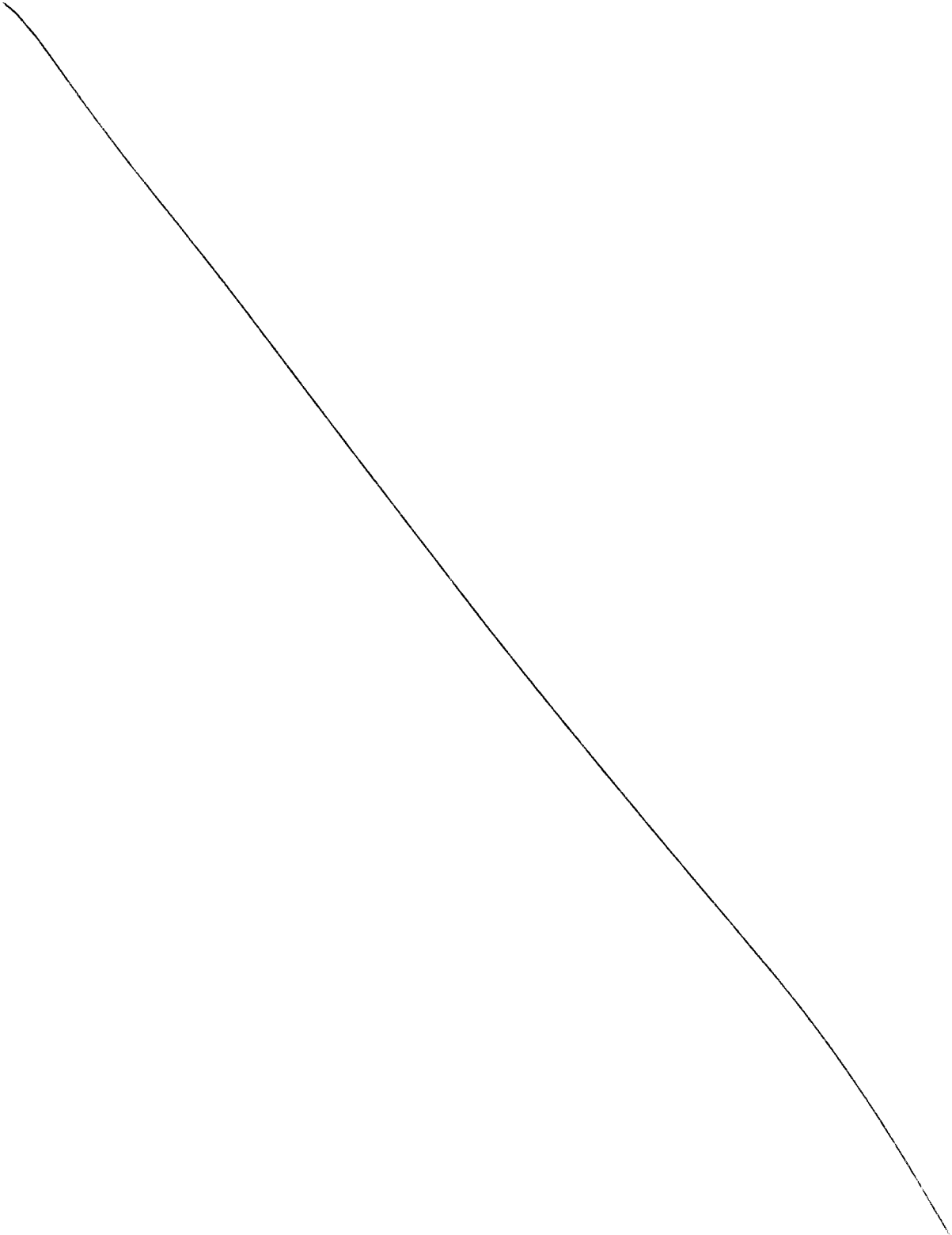
ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

COSTA MARIA GIOVANNI BATTISTA CESARE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato CESARE TEDESCO;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 364/2020 della CORTE D'APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 08/10/2020 R.G.N. 705/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/03/2022 dal Consigliere Dott.
ROSSANA MANCINO.



RILEVATO CHE

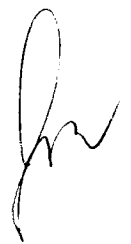
1. con sentenza n. 364 del 2020, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava prescritti alcuni dei crediti portati da avviso di addebito e cartelle di pagamento, analiticamente indicati, aventi ad oggetto contributi IVS fissi/percentuale alla gestione commercianti e sanzioni;
2. la Corte territoriale riteneva, prima ancora che infondato, inammissibile, per difetto di specificità, il gravame per essersi l'appellante limitato a riproporre eccezione svolta in primo grado, senza alcun elemento di contestazione avverso la sentenza di primo grado con la quale, constatata la genericità del disconoscimento, era stato escluso l'invocato esperimento del procedimento di verifica e riconosciuta validità probatoria dei documenti prodotti dagli enti in tema di rituale notificazione degli atti stragiudiziali oggetto del giudizio;
3. tanto premesso, la Corte territoriale riteneva decorso il termine quinquennale in riferimento ad alcuni dei crediti INPS, portati da cinque atti, e non prescritto alcuno dei crediti INAIL;
4. avverso tale sentenza, Costa Giovanni Cesare Battista Maria ricorre per cassazione, con quattro motivi, avverso il quale resistono INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., INAIL, Agenzia Entrate Riscossione; quest'ultima ha proposto ricorso incidentale, affidato ad un motivo, avverso il quale il ricorrente principale ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a quattro motivi; le altre parti sono rimaste intimate al ricorso incidentale e all'incidentale condizionato;

CONSIDERATO CHE

5. con il primo motivo si deduce omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione al disconoscimento ex artt. 214,215,216 cod.proc.civ. sull'autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni dei referti di notifica (avvisi di ricevimento) prodotti in fotocopia dagli enti convenuti e al mancato procedimento di verifica dei medesimi;



6. con il secondo motivo si deduce omessa pronuncia sulla domanda di parte riguardante l'esperimento del procedimento di verifica, una volta operato ritualmente il disconoscimento dei referti (così in ricorso) di notifica e degli avvisi di ricevimento dei titoli stragiudiziali;
7. col terzo motivo si deduce violazione dell'art. 2697 cod.civ. e della normativa in materia di notifiche effettuate in modalità telematica in relazione a indirizzi di posta elettronica certificata non risultanti da pubblici elenchi ex art. 3-bis l.n.53 del 1994 e art. 6 - ter CAD;
8. col quarto motivo si deduce violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. per omessa pronuncia sulla inesistenza delle notifiche;
9. i primi due motivi, esaminati congiuntamente per la logica connessione, enunciano doglianza incentrata, in sintesi, sulla mancata attivazione del procedimento di verifica della scrittura privata disconosciuta (artt. 215 e 216 c.p.c.), e sono infondati;
10. in primo luogo, va osservato che la sentenza impugnata — in via preliminare e dopo aver dato atto che l'appellante si era lamentato della mancata valutazione del disconoscimento delle copie dei documenti attestanti le notificazioni degli avvisi di addebito e della cartella di pagamento — ha ribadito che il disconoscimento effettuato non poteva ritenersi rilevante in quanto generico; è stata ricordata la consolidata giurisprudenza di legittimità che ritiene non sufficiente la generica eccezione di difformità al fine di incidere sul valore probatorio della riproduzione informatica e sono state richiamate le pronunce di questa Corte di cassazione nn. 17526/2016 e 24613/2013;
11. in sostanza, la Corte territoriale ha ritenuto idonee le riproduzioni documentali prodotte al fine di provare l'effettiva notificazione degli avvisi di addebito e della cartella oggetto di causa, concludendo il proprio percorso motivazionale con l'ulteriore affermazione dell'infondatezza anche del motivo d'impugnazione basato sulla necessità della produzione dell'originale degli atti predetti da parte del concessionario per la riscossione;
12. a fronte dello snodo motivazionale basato sulla genericità della contestazione di conformità agli originali delle riproduzioni informatiche prodotte, il ricorrente non propone specifico motivo di ricorso sulla riscontrata genericità del disconoscimento operato, ma denuncia la



obliterazione dell'ulteriore disconoscimento dell'autenticità delle scritturazioni e della sottoscrizione contenute nelle relate di notifica;

13. da ciò si deve trarre la conclusione che la sentenza impugnata non è stata attinta dall'impugnazione in cassazione in punto di conformità delle copie fotografiche ed informatiche agli originali, con la conseguenza della piena idoneità probatoria dei documenti prodotti in copia al fine di dimostrare l'avvenuta notificazione degli avvisi di addebiti e della cartella opposti;
14. a questo punto balza evidente l'ininfluenza delle questioni sollevate in ordine agli effetti processuali derivanti dal disconoscimento delle sottoscrizioni apposte alla, per la verità, unica relata di notifica a mezzo posta di cui sopra, al fine di paralizzare per altra via la loro efficacia probatoria;
15. va infatti ricordato che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (di recente, Cass. n. 19813 del 2021), in ordine all'efficacia del disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento prodotto solo in copia, si è orientata nel senso della considerazione complessiva dei contenuti dell'art. 2719 c.c. (quanto alla efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale non è espressamente disconosciuta), dell'art. 2712 c.c. (quanto alla idoneità delle riproduzioni meccaniche a formare piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se non se ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime) ed anche dell'art. 214 cod.proc.civ., (secondo cui colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione), dell'art. 215, comma 1, n. 2, cod.proc.civ. (secondo cui la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta, fra l'altro, se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione), nonché dell'art. 2700 c.c. (che dispone che l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti);



16. applicato tale complesso normativo al caso di specie, va dunque affermato che la mancanza di specificità del disconoscimento della conformità delle copie informatiche agli originali, considerato peraltro che non vi è obbligo per il concessionario di produrre gli originali (Cass. 20769 del 2021), ha pienamente legittimato l'accertamento decisivo della esistenza delle notifiche non potendo, contrariamente alla prospettazione del ricorrente, porsi una questione di disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni e delle scritture con conseguenziale operatività necessaria del procedimento di verifica ex art. 215 c.p.c. contenute nelle dette relate di notifica che rivestono la natura di atto pubblico;
17. già Cass. n. 8032 del 2004 ha avuto modo di affermare, in tema di notificazione a mezzo posta, che si perfeziona, per il destinatario, con la consegna del plico, che l'avviso di ricevimento, parte integrante della relazione di notifica, ha natura di atto pubblico che - essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'ufficiale giudiziario attesta avvenuti in sua presenza - costituisce, ai sensi dell'art. 4, comma 3, legge n. 890 del 1982, il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto, salvo che, ai sensi del successivo comma 4 della norma citata, la data di consegna non risulti apposta o sia comunemente incerta, sicché in tal caso i termini connessi alla notificazione decorrono dalla data risultante dal timbro postale. Ne consegue che la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre la querela di falso - anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell'ufficiale giudiziario - a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto dall'ufficiale giudiziario nella redazione del documento;
18. in mancanza di un errore materiale rilevabile in modo immediato e diretto dall'esame obiettivo dello stesso atto, l'accertamento della non rispondenza al vero, postulando un giudizio di incompatibilità della data



o di altri dati apposti con altri elementi di valutazione acquisiti al processo, può avere luogo soltanto nell'ambito del procedimento previsto dagli art. 221 ss. cod.proc.civ. per l'invalidazione degli atti pubblici (Cass., sez 6-5, 31 luglio 2015, n. 16289; Cass. Sez. un., 27 aprile 2010, n. 9962);

19. il terzo e il quarto motivo, da trattarsi congiuntamente perché connessi, sono per alcuni aspetti inammissibili e per altri infondati;
20. ci si duole dell'omesso esame in ordine al fatto storico che gli avvisi di addebito notificati via pec dall'INPS e da ADER sarebbero stati effettuati utilizzando, da parte dei notificanti, indirizzi non presenti nei pubblici elenchi;
21. tale circostanza in fatto è del tutto nuova, giacché essa non risulta esaminata dalla sentenza impugnata, né la parte ricorrente ha validamente dedotto di averla specificamente proposta e riproposta nei giudizi di merito, non dandone puntualmente atto né la parte narrativa dello stesso ricorso (non essendo sufficiente il generico richiamo al motivo della "inesistenza giuridica e/o nullità insanabile della notificazione"), né il corpo dello stesso;
22. anzi, negli stralci del ricorso in primo grado e di quello in appello, riportati in seno al ricorso per cassazione, si legge la generica doglianza della mancata notifica, nullità ed illegittimità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e si deduce che spetta all'Agente per la riscossione provare che le notifiche siano state poste in essere da soggetti a tale scopo abilitati, titolari del potere di notificazione;
23. si tratta dunque di circostanza in fatto del tutto nuova, che non può essere esaminata in sede di legittimità in quanto mai esaminata dai giudici del merito; nel giudizio di cassazione, infatti, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito (tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti) e i motivi del ricorso devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello (Cass. n. 1951/2022; Cass. n. 1063/2005);



24. non risponde comunque al vero che la sentenza impugnata non abbia esaminato la questione della regolarità della notifica a mezzo pec (della quale viene dato atto a pag. 5 della sentenza impugnata);
25. in conclusione, il ricorso principale è da rigettare;
26. con il ricorso incidentale ADER si duole di travisamento delle prove, da parte del giudice del gravame, ai sensi degli artt. 115 e 360, n. 4, cod.proc.civ., per non avere la Corte di merito pronunciato sugli atti interruttivi prodotti, adottando decisione nell'erronea supposizione che tali atti interruttivi non esistessero mentre, in realtà, avrebbero dovuto condurre la Corte a rigettare l'eccezione di prescrizione spiegata dal contribuente con riferimento alle pretese erariali;
27. il ricorso incidentale di ADER è inammissibile per l'inadeguata devoluzione della censura, dovendo ribadirsi che l'errore di percezione sul contenuto oggettivo di una prova non è altra cosa dal travisamento della prova e può dar luogo, se del caso, esclusivamente a revocazione ex art. 395, n. 4 cod.proc.civ., mentre l'unico vizio del giudizio di fatto deducibile per cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod.proc.civ. consiste nell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio, salva la preclusione della doppia conforme in fatto, di cui all'art. 348-ter, ult. co., cod.proc.civ. (Cass. n. 24935 del 2020 alla cui ampia motivazione si rinvia);
28. rimane assorbito l'incidentale condizionato di Costa, incentrato peraltro sulle medesime questioni poste con il ricorso principale;
29. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, in favore dell'INPS e dell'INAIL; spese compensate, per l'esito del giudizio, tra le parti ricorrenti principale e incidentale;
30. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, principale e incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per i ricorsi ex art.13,co. 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna il



